

b) disciplina il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, sulla base di standard comuni definiti tra Stato e Regioni.

4. La Regione promuove adeguate iniziative per favorire la qualificazione della capacità formativa delle imprese, anche al fine di garantire la formazione obbligatoria a tutti gli apprendisti.

5. Gli oneri per la formazione formale esterna sono a carico del finanziamento pubblico e possono essere sostenuti anche da finanziamenti privati, previa stipula di apposite convenzioni, al fine di potenziare l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale, con preferenza alle collaborazioni con soggetti privati che garantiscano cofinanziamenti per la formazione esterna.

Art. 43 - Formazione formale.

1. Per formazione formale si intende la formazione svolta in un ambiente organizzato e strutturato, assistita da figure professionali competenti, esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse, intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende e con esiti verificabili e certificabili.

2. La formazione formale può essere svolta all'interno dell'impresa che abbia la capacità formativa formale interna attraverso percorsi di formazione strutturati sul lavoro e/o in affiancamento, certificabili e verificabili.

Art. 44 - Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione.

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e acquisito il parere delle parti sociali rappresentate nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

2. La Giunta regionale promuove percorsi di integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale.

Art. 45 - Contratto di apprendistato professionalizzante.

1. La Giunta regionale, d'intesa con la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 nonché nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, definisce la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, anche per quanto attiene l'articolazione e le modalità di erogazione della formazione.

2. La formazione formale, interna o esterna alla azienda, deve essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno.

3. La disciplina regionale di cui all'articolo 42 ed al presente articolo non opera nei casi di cui il datore di lavoro abbia optato per una formazione esclusivamente aziendale e ricorrono le condizioni previste dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46 - Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

1. La Regione sostiene, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono promosse sperimentazioni da attuarsi con università, istituti scolastici, organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni o altre istituzioni di alta formazione e con le organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

CAPO II – Formazione

Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali.

1. I fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e successive modifiche ed integrazioni si raccordano con le azioni di formazione continua previste dalla programmazione regionale in materia e con le intese raggiunte a livello nazionale tra Stato, Regioni e parti sociali.

2. La Giunta regionale si consulta periodicamente con le parti sociali, che hanno costituito i fondi interprofessionali di cui al comma 1, al fine di una programmazione sinergica delle rispettive attività.

Art. 48 - Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi.

1. La Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standard minimi per il riconoscimento, la certificazione delle competenze e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 47, tenuto conto di quanto previsto nella decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 390 del 31 dicembre 2004 e con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni.

2. Ai fini della presente legge, il credito formativo è il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo scopo di consentire il passaggio in un percorso ulteriore di formazione, di istruzione o di lavoro.

3. Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all'interno di ciascun sistema.

Art. 49 - Libretto formativo.

1. La Regione istituisce il libretto formativo del cittadino previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel rispetto delle linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale Stato-Regioni.

2. La Giunta regionale, anche nell'ambito di sperimentazioni attivate per la definizione dello strumento di cui al comma 1, stabilisce i requisiti per l'individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di formazione accreditati, ai quali può essere affidata l'attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del libretto formativo. La

Giunta regionale stabilisce idonee misure di controllo volte a garantire la effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio.

CAPO III – Vigilanza e ispezione

Art. 50 - Istituzione struttura per la vigilanza e ispezione sulla formazione professionale.

1. Al fine di garantire un quadro completo e aggiornato di conoscenze sulle attività di vigilanza e controllo del settore, è istituita presso il Consiglio regionale una struttura per la vigilanza sul sistema della formazione professionale, di seguito denominata Struttura, che opera in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di formazione professionale.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti la Struttura:

- a) si avvale di personale proprio e può avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro, nonché di enti universitari o di alta qualificazione;
- b) può accedere direttamente ai dati del sistema informativo della formazione professionale secondo le modalità determinate da un documento di indirizzi predisposto d'intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale;
- c) può chiedere atti, documenti, dati e informazioni, oltre che alle strutture regionali competenti, anche direttamente agli organismi di formazione accreditati beneficiari di cofinanziamento/finanziamento regionale.

Art. 51 - Programma generale delle attività di vigilanza e ispezione.

1. La Struttura, sulla base delle indicazioni della commissione consiliare competente in materia di formazione professionale nonché sulla base delle analisi e valutazioni delle attività di vigilanza e controllo svolti sul sistema della formazione professionale, predispone annualmente il programma generale delle attività di vigilanza e controllo la cui attuazione è demandata alle strutture regionali competenti.

2. Il programma è predisposto tenendo conto delle aree o dei settori di sensibilità e di criticità del sistema della formazione professionale regionale, secondo modelli di analisi campionaria del rischio o situazioni di particolare interesse per il settore.

3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

Art. 52 - Adempimenti delle strutture e degli enti regionali.

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 50, le strutture della Giunta regionale competenti in materia di formazione professionale e lavoro trasmettono alla Struttura tutti i provvedimenti regionali e la relativa documentazione attinenti alla materia della formazione professionale regionale ed in particolare i dati e le informazioni relativi alle attività di vigilanza e controllo, le linee guida, le deliberazioni e i decreti regionali di approvazione di progetti formativi. Le strutture trasmettono alla Struttura, anche tramite posta elettronica, copia dei provvedimenti assunti dagli organi regionali e dai dirigenti, nonché specifiche relazioni periodiche contenenti i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.

Art. 53 - Disposizioni organizzative.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua le risorse umane e finanziarie da destinare all'attività della Struttura, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità di

funzionamento della Struttura con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V - Sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese

CAPO I - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro

Art. 54 - Controlli.

1. La Regione, al fine di garantire sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, promuove apposite intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali in materia di lavoro, contribuendo al rafforzamento delle attività ispettive anche attraverso l'ottimale circolazione dei dati e delle informazioni, particolarmente nei settori a più alto rischio di irregolarità.

Art. 55 - Contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

1. La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere del comitato di coordinamento istituzionale dei cui all'articolo 7 e delle parti sociali, promuove azioni rivolte a:

- a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;
- b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;
- c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;
- d) facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
- e) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
- f) promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;
- g) promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d'intesa con le commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l'attuazione delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità

contributiva e l'applicazione degli indici di congruità negli appalti e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell'osservatorio regionale veneto sul lavoro irregolare previsto dall'articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", protocolli d'intesa con le articolazioni regionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di immigrazione.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).

Art. 56 - Sicurezza e qualità del lavoro.

1. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.

2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo, orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:

- a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del lavoro e dell'occupazione;
- c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) il supporto ai datori di lavoro per l'incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone pratiche sul territorio regionale.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze, d'intesa con le parti sociali:

- a) adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l'attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica della salute, dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche attraverso la certificazione della formazione dei soggetti della prevenzione;
- c) sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;
- d) coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;
- e) attivano le campagne informative e l'organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:

- a) individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;
- b) monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l'elaborazione di un rapporto annuale.

5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.

Art. 57 - Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.

1. La Regione promuove e sostiene l'inserimento al lavoro del coniuge o del convivente, residenti in Veneto, dei lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso agli interventi di cui al comma 1.

CAPO II - Responsabilità sociale delle imprese

Art. 58 - Obiettivi.

1. La Regione promuove la diffusione della cultura della responsabilità sociale di impresa, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con le comunità ed il territorio ove le imprese operano.

Art. 59 - Interventi.

1. La Giunta regionale promuove e sostiene interventi finalizzati al perseguimento della responsabilizzazione sociale delle imprese, anche attraverso:

- a) azioni di promozione, sensibilizzazione della cultura e dei principi e formazione della responsabilità sociale delle imprese anche promuovendo il marchio etico e la certificazione della qualità sociale delle aziende;
- b) azioni di ricerca volte all'individuazione di buone prassi nelle esperienze realizzate;
- c) sperimentazioni di nuove linee di lavoro per valorizzare le imprese nei rapporti con la società civile;
- d) definizione e valorizzazione di procedure, strumenti e metodologie, che permettano la verifica e la certificazione delle iniziative e dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese anche con sedi all'estero e nei rapporti con i fornitori.

2. La Giunta regionale promuove azioni finalizzate a prevenire la diffusione di fenomeni di sfruttamento del lavoro minorile, di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente.

3. La Giunta regionale stipula intese e attiva sperimentazioni con le province, i comuni, gli enti bilaterali, le parti sociali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni dei consumatori, le associazioni per la tutela dell'ambiente, gli ordini ed i collegi professionali, gli organismi di ricerca e con ogni altro ente pubblico e privato atto a realizzare le azioni di cui al comma 2.

TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I - Disposizioni finali

Art. 60 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 12.536.366,27 per l'esercizio 2009 e in euro 13.800.788,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si fa fronte:

a) nell'esercizio 2009, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento", quanto a euro 7.522.566,27 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0066 "Politiche attive del lavoro" e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2009;

b) negli esercizi 2010-2011, quanto a euro 13.800,00 mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento", quanto a euro 8.786.988,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0066 "Politiche attive del lavoro" e quanto a euro 5.000.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio pluriennale 2009-2011.

2. Contestualmente si provvede all'istituzione della nuova upb U0244 "Politiche del lavoro", allocata nella funzione obiettivo F0008 "Lavoro", Area omogenea A0019 "Lavoro" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, con dotazione di euro 12.522.566,27 nell'esercizio 2009 e di euro 13.786.988,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, destina annualmente adeguate risorse finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 31 e 32, da definirsi sulla base della dimensione del fenomeno relativo ai lavoratori di cui ai suddetti articoli, registrato nell'anno precedente.

Art. 61 - Relazione.

1. Al fine di effettuare una valutazione sugli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale con cadenza triennale, avvalendosi delle analisi e del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 12, presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente informazioni sui risultati applicativi della stessa.

Art. 62 - Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello.

1. La Giunta regionale garantisce le attività di assistenza giuridico-amministrativa agli operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme su tutto il territorio regionale della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla struttura regionale competente in materia di lavoro quesiti di ordine generale sull'applicazione della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.

3. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Le risposte avvengono tramite le medesime modalità, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e la procedura per l'esercizio del diritto di interpello di cui ai commi 1, 2 e 3.

CAPO II - Disposizioni abrogative e transitorie

Art. 63 - Disposizioni transitorie.

1. Gli organismi già istituiti ai sensi degli articoli 19, 21 e 23 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 continuano a operare sino alla loro naturale scadenza ed esercitano le funzioni e i compiti di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

2. Al fine di garantire la prosecuzione dei programmi e la continuità della gestione dell'ente Veneto Lavoro, istituito e disciplinato dagli articoli da 8 a 16 della

legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- a) il direttore ed il collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico fino alla naturale scadenza;
- b) i regolamenti di organizzazione e di gestione amministrativa e contabile, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della previgente normativa, conservano efficacia fino alla loro sostituzione;
- c) i contratti di lavoro stipulati ai sensi della previgente normativa proseguono senza soluzione di continuità e con la conservazione di tutti i diritti maturati dal momento dell'assunzione; i contratti di prestazione ed i contratti di fornitura, adottati dall'ente ai sensi della previgente normativa proseguono fino alla loro naturale scadenza.

3. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni della presente legge, conservano efficacia i provvedimenti della Giunta regionale e del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'approvazione del primo programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento previsto dall'articolo 10, conservano efficacia il programma triennale di tutti gli interventi in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all'occupazione approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni e il programma regionale approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 64 - Abrogazioni e norme finali.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 2, 3, 4, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- b) l'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"";
- c) l'articolo 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"";
- d) l'articolo 39 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)";
- e) la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", fatto salvo l'articolo 8;
- f) l'articolo 46 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)";
- g) l'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)";

h) la legge regionale 29 novembre 2001, n. 36 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469””;

i) l’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio e veneti nel mondo”.

2. Ogni richiamo alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 19 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito alla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali prevista dall’articolo 6 della presente legge.

3. Ogni richiamo al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al comitato di coordinamento istituzionale previsto dall’articolo 7 della presente legge.

4. Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.

5. Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 11

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Moreno Teso

IL PRESIDENTE
f.to Marino Finozzi

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni generali</i>	14
CAPO I - Finalità e competenze	14
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.	14
Art. 2 - Funzioni della Regione.	14
Art. 3 - Funzioni delle province.	15
Art. 4 - Controllo sostitutivo.	16
CAPO II - Organismi regionali e provinciali	16
Art. 5 - Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro. ..	16
Art. 6 - Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali. ...	16
Art. 7 - Comitato di coordinamento istituzionale.	17
Art. 8 - Funzioni del comitato.	18
Art. 9 - Commissioni provinciali.	18
CAPO III - Programmazione e monitoraggio	19
Art. 10 - Programma regionale per la formazione, l'istruzione, il lavoro e l'orientamento.	19
Art. 11 - Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro.	20
Art. 12 - Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.	20
CAPO IV - Ente regionale Veneto Lavoro	21
Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.	21
Art. 14 - Organi.	22
Art. 15 - Direttore.	22
Art. 16 - Collegio dei revisori.	23
Art. 17 - Vigilanza.	23
Art. 18 - Risorse finanziarie e patrimoniali.	23
Art. 19 - Personale.	24
<i>TITOLO II - I servizi per il lavoro</i>	24
CAPO I - Disposizioni generali	24
Art. 20 - Sistema dei servizi per il lavoro.	24
Art. 21 - I servizi per il lavoro.	25
Art. 22 - Orientamento al lavoro.	25
CAPO II - Autorizzazione e accreditamento.	26
Art. 23 - Autorizzazione.	26
Art. 24 - Regimi particolari di autorizzazione.	26
Art. 25 - Accreditamento.	27
CAPO III - Raccordo tra pubblico e privato e internazionalizzazione	27
Art. 26 - Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.	27
Art. 27 - Internazionalizzazione del mercato del lavoro.	28
CAPO IV - Servizi telematici.	28
Art. 28 - Borsalavoro veneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).	28
Art. 29 - Servizi europei dell'occupazione (EURES).	29
<i>TITOLO III - Politiche del lavoro</i>	30
CAPO I - Disposizioni generali	30
Art. 30 - Finalità e tipologie di intervento.	30
Art. 31 - Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione.	30
Art. 32 - Ammortizzatori sociali.	31

Art. 33 - Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.....	31
Art. 34 - Inserimento lavorativo delle persone disabili.....	32
Art. 35 - Cooperazione sociale e inserimento lavorativo.....	32
Art. 36 - Promozione dell'autoimprenditorialità.....	33
Art. 38 - Cantieri scuola - lavoro.....	33
Art. 39 - Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie.....	33
Art. 40 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.....	34
<i>TITOLO IV - Lavoro e formazione.....</i>	<i>34</i>
CAPO I - Tirocini e apprendistato.....	34
Art. 41 - Tirocini formativi e di orientamento.....	34
Art. 42 - Contratto di apprendistato.....	35
Art. 43 - Formazione formale.....	36
Art. 44 - Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione.....	36
Art. 45 - Contratto di apprendistato professionalizzante.....	36
Art. 46 - Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.....	36
CAPO II – Formazione.....	37
Art. 47 - Formazione continua e fondi interprofessionali.....	37
Art. 48 - Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi.....	37
Art. 49 - Libretto formativo.....	37
CAPO III – Vigilanza e ispezione.....	38
Art. 50 - Istituzione struttura per la vigilanza e ispezione sulla formazione professionale.....	38
Art. 51 - Programma generale delle attività di vigilanza e ispezione.....	38
Art. 52 - Adempimenti delle strutture e degli enti regionali.....	38
Art. 53 - Disposizioni organizzative.....	38
<i>TITOLO V - Sicurezza, regolarità, qualità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese.....</i>	<i>39</i>
CAPO I - Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.....	39
Art. 54 - Controlli.....	39
Art. 55 - Contrasto al lavoro sommerso e irregolare.....	39
Art. 56 - Sicurezza e qualità del lavoro.....	40
Art. 57 - Incentivi alle famiglie dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.....	41
CAPO II - Responsabilità sociale delle imprese.....	41
Art. 58 - Obiettivi.....	41
Art. 59 - Interventi.....	41
<i>TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie.....</i>	<i>41</i>
CAPO I - Disposizioni finali.....	41
Art. 60 - Norma finanziaria.....	41
Art. 61 - Relazione.....	42
Art. 62 - Uniformità della applicazione della presente legge e diritto di interpello.....	42
CAPO II - Disposizioni abrogative e transitorie.....	42
Art. 63 - Disposizioni transitorie.....	42
Art. 64 - Abrogazioni e norme finali.....	43

